



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

C.I.G. 0385971158

Articolo 1

Oggetto

L’Amministrazione appaltante intende acquisire un servizio di locazione finanziaria finalizzato all’acquisizione di complessivi **456 autobus** nuovi di fabbrica da destinarsi al servizio pubblico di trasporto urbano ed extraurbano.

La provvista finanziaria oggetto della gara ammonta ad **euro 119.000.000,00** (centodiciannovemilioni), al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (**IVA – VAT**).

L’operazione finanziaria ha durata decennale e si conclude con l’obbligo di riscatto che vincola in via principale l’utilizzatore ed in subordine l’Amministrazione regionale.

La provvista finanziaria a garanzia dell’operazione e gli oneri finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’offerta, sono garantiti dall’Amministrazione regionale la quale si è obbligata al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie a favore delle aziende di trasporto pubblico locale.

In particolare, l’Amministrazione regionale garantisce il pagamento dei canoni al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA – VAT), mediante il trasferimento anticipato di risorse proprie, alle aziende di trasporto pubblico locale sia pubbliche che private, firmatarie degli accordi con l’Amministrazione regionale, relativamente al programma di rinnovo del parco rotabile. I trasferimenti sono disposti a favore delle suddette aziende, con cadenza annuale anticipata, entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno.

Le aziende di trasporto, provvedono ad effettuare il pagamento dei canoni di locazione comprensivi dell’IVA - VAT, successivamente alla fornitura dei mezzi, secondo quando indicato negli articoli che seguono.

Il locatore finanziario deve formulare l’**offerta in termini di spread** - omnicomprensivo - espresso in punti percentuali annui, con tre cifre decimali - da aggiungersi o da sottrarsi rispetto al tasso di riferimento che per l’Amministrazione regionale è rappresentato dall’**IRS a sette anni lettera**, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Ore del primo giorno lavorativo utile precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, relativamente ai veicoli consegnati entro il 30 aprile 2010, e rappresentato dall'IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con riferimento al giorno lavorativo utile antecedente la firma del verbale di accettazione delle forniture per i veicoli consegnati successivamente al 30.04.2010.

Il locatore finanziario partecipante alla presente gara per l'appalto del servizio di leasing finanziario, si obbliga a procedere all'acquisto degli autobus dai fornitori previamente individuati dalle aziende di trasporto pubblico locale, sia pubbliche che private, singole od associate in ATI.

L'Amministrazione regionale in qualità di soggetto locatario e garante dell'operazione finanziaria ha, inoltre, il compito di coordinare le procedure ed i rapporti conseguenti a detta gara, tra tutte le aziende di trasporto pubblico locale utilizzatrici dei mezzi ed il locatore aggiudicatario dell'appalto del servizio in oggetto.

Articolo 2

Contratto del servizio di leasing

A seguito dell'aggiudicazione della locazione finanziaria, si provvederà alla stipula del relativo contratto tra il locatore finanziario ed il locatario regionale, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dal presente capitolato speciale.

Articolo 3

Contratti di leasing degli autobus

Per ciascun autobus oggetto della fornitura, il locatore finanziario, il locatario regionale e l'azienda utilizzatrice provvedono alla stipula di specifici contratti di locazione cointestati.

Tale contratto dovrà prevedere obblighi, diritti e doveri delle parti ed in particolare, a pena di invalidità, i seguenti elementi essenziali:

- a) finanziamento del costo di ciascun autobus comprensivo dell' IVA – VAT;
- b) arco temporale di durata del leasing: 10 (dieci) anni, a partire dalla data di firma del verbale di accettazione della fornitura, da parte dell'azienda di trasporto;
- c) anticipazione: zero;
- d) periodicità delle rate: canoni mensili posticipati, a trenta giorni data fattura;
- e) numero delle rate: 120 (centoventi);
- f) obbligo di riscatto del bene: in misura fissa al 1% (*unopercento*), del valore capitale iniziale;
- g) previsione espressa di un obbligo di riscatto, in via principale, in capo all'azienda di trasporto utilizzatrice o in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

caso di rinuncia espressa di quest'ultima, in capo all'Amministrazione regionale, secondo quanto indicato all'art. 10;

h) tasso fisso applicato espresso in termini percentuali;

i) previsione espressa di un vincolo di reversibilità, operante in caso di cessazione del servizio pubblico ad opera dell'azienda di trasporto assegnataria del bene, in favore dell'azienda o di altro soggetto subentrante, il quale subentra a pieno titolo, da quel momento in poi in qualità di utilizzatore, nei rapporti contrattuali in essere tra locatore, locatario;

l) previsione espressa di un obbligo di "non opposizione" da parte del locatore finanziario nel caso di subentro di altro soggetto utilizzatore indicato al punto i), previa comunicazione formale allo stesso;

m) previsione espressa da parte del locatario e delle aziende di trasporto pubblico locale di esonero della responsabilità del locatore relativamente a qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, funzionamento, vizi, idoneità degli autobus, tempi di consegna, altri inadempimenti del fornitore indicato, di terzi, in relazione a violazione di norme antinfortunistiche e/o antinquinamento, nonché a tutti i danni correlati alla fornitura, sicurezza dei mezzi, collaudo.

Articolo 4

Procedura per l'acquisto, consegna e pagamento degli autobus

- 1) Il locatore, locatario e le aziende utilizzatrici provvedono alla firma dei contratti di leasing di cui all'art. 3;
- 2) le aziende utilizzatrici singolarmente o in forma associata provvedono alla scelta del fornitore, accordandosi con lo stesso relativamente al costo di acquisto e ai termini di consegna nel rispetto delle procedure di scelta stabilite con l'Amministrazione regionale;
- 3) la singola azienda di trasporto utilizzatrice, o le ATI tra imprese di trasporto pubbliche o private, comunicano sia al locatore che al locatario il numero degli autobus richiesti, la tipologia dei mezzi, il soggetto fornitore prescelto, il luogo e tempi di consegna e tutti i dati necessari per l'acquisto da parte del locatore;
- 4) il locatore provvede all'acquisto degli autobus dal soggetto fornitore indicato;
- 5) il fornitore consegna gli autobus all'azienda utilizzatrice, nel luogo da questa indicato;
- 6) l'azienda provvede al collaudo degli autobus e quindi, se positivo, lo comunica sia al fornitore che al locatore;
- 7) l'azienda fornitrice provvede a proprie spese a tutti gli adempimenti relativi all'autorizzazione alla circolazione, all'immatricolazione e a tutte le formalità necessarie per l'iscrizione ai pubblici registri, dietro incarico dell'azienda di trasporto e previa comunicazione al locatore, al quale vanno consegnate le copie conformi del foglio di via, carta di circolazione e certificato di proprietà;
- 8) il locatore, il locatario e l'azienda utilizzatrice provvedono, infine, alla firma del "**verbale di accettazione**" della fornitura". Dalla data di firma del verbale di accettazione da parte dei soggetti indicati, incominciano a decorrere i giorni per l'emissione della prima fattura relativa al canone o ai canoni leasing;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

9) Trenta giorni data fattura, l'azienda di trasporto utilizzatrice provvede al pagamento dei canoni di leasing relativi agli autobus forniti, secondo quanto stabilito nello specifico contratto di locazione relativo agli autobus di cui all'art. 3;

10) il locatore finanziario rilascia al locatario e alle aziende di trasporto un'appendice contrattuale contenente gli estremi di identificazione del veicolo, il prezzo contrattuale di ciascun autobus, gli importi dei canoni di locazione e loro scadenza, nonché il valore finale di riscatto;

11) i rapporti di fornitura e pagamento tra il fornitore prescelto degli autobus e il locatore finanziario sono definiti attraverso rapporti contrattuali tra le due parti e, comunque, esonerano da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione regionale locataria che le aziende di trasporto pubblico utilizzatrici.

Articolo 5

Pagamento dei canoni di locazione

Le aziende di trasporto pubblico locale provvedono al pagamento dei canoni di locazione con versamenti mensili posticipati a trenta giorni data fattura. La prima rata di pagamento del canone leasing è successiva all'avvenuta firma del "verbale di accettazione" della fornitura degli autobus, da parte del locatore, locatario e azienda utilizzatrice.

Nel caso di ritardo nel pagamento dei canoni, sono dovuti al locatore finanziario, da parte delle aziende di trasporto utilizzatrici, gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.

Articolo 6

Esonero per il locatore

Il locatore finanziario è esonerato da qualsiasi obbligo od onere inerente l'utilizzo dei beni trasferiti alle aziende utilizzatrici, successivamente alla firma del verbale di accettazione (art. 4.8) e da qualsiasi responsabilità concernente l'impiego, detenzione e circolazione degli autobus oggetto di locazione;

Sono esclusivamente a carico delle aziende utilizzatrici le eventuali conseguenze dannose che possano scaturire da difetti di qualità, funzionamento, vizi, idoneità degli autobus finanziati, e/o di terzi o violazione di norme antinfortunistiche e/o di tutela ambientale;

Il locatore è, altresì, esonerato relativamente ai comportamenti e professionalità del fornitore prescelto dalle aziende di trasporto che possano comportare ritardi o problemi di fornitura, così come per eventuali ritardi della fornitura che esulano dal contratto di leasing finanziario e/o dal contratto di fornitura pattuito tra locatore e fornitore.

Articolo 7



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Documentazione degli autobus

Tutti gli adempimenti relativi all'autorizzazione alla circolazione, alla immatricolazione, all'iscrizione nei pubblici registri sono a carico del fornitore degli autobus; copia del foglio di via, della carta di circolazione nonché la copia originale del certificato di proprietà devono essere consegnati al locatore finanziario.

I documenti di circolazione, il certificato ed il contrassegno previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile, così come le ricevute della tassa di possesso sono custoditi dalle aziende utilizzatrici.

Articolo 8

Uso dei beni finanziati

Dalla data di consegna degli autobus nel luogo indicato dalle aziende di trasporto, a quella di riscatto degli stessi, le aziende di trasporto utilizzatrici si impegnano a:

- 1) utilizzare e custodire i veicoli locati con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di tutte le istruzioni impartite al riguardo dal costruttore e/o fornitore di autobus e dal soggetto locatore;
- 2) provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli locati, nonché a tutte le riparazioni e/o sostituzioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie a suo carico;
- 3) non affidare i veicoli locati a terzi, fatta eccezione per: a) i propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all'utilizzazione; b) eventuali fornitori titolari di appositi contratti di manutenzione; c) l'azienda di trasporto eventualmente subentrante di cui all'art. 3 lettera i);
- 4) impedire che gli stessi veicoli vengano sottoposti a qualsiasi diritto di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo e dare comunicazione al locatore finanziario di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso;
- 5) utilizzare gli autobus locati secondo la normale destinazione e per i soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni dagli stessi possedute, coperti di assicurazione ed in regola con la tassa di possesso;
- 6) non alienare, non sub-locare, non concedere in pegno o comodato d'uso i veicoli locati, a terzi;
- 7) comunicare al locatore ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso.

Articolo 9

Assicurazione dei beni finanziati

Per tutta la durata della locazione finanziaria, le aziende utilizzatrici provvedono, a proprie spese, ad assicurare ciascun autobus, con vincolo a favore del locatore finanziario, per i rischi di R.C.A. secondo i massimali previsti per legge.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Le aziende utilizzatrici si obbligano a stipulare, inoltre, le polizze assicurative (incendio, furto, rischio terzi, ecc.), che il locatore chiederà loro a propria tutela, in accordo con le parti, ad integrazione degli elementi essenziali previsti nel contratto di leasing di cui all'art. 3, riferito agli autobus oggetto di contratto di locazione.

I contratti assicurativi debbono tener conto, in relazione al tempo, del deprezzamento commerciale del mezzo, pertanto, il valore assicurato riferito al singolo autobus è decrescente e, solo per il primo anno è pari al valore di prezzo di acquisto.

L'azienda utilizzatrice è responsabile di tutti i danni derivanti a persone o cose dall'uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dall'impiego degli stessi.

Le aziende utilizzatrici assumono, nei confronti del locatore finanziario, i rischi relativi al deterioramento, alla perdita totale o parziale dell'automezzo locato, qualunque sia la causa, come pure quelli derivanti dall'impossibilità del suo utilizzo nonché tutti quei rischi conseguenti ad eventuali provvedimenti di fermo, sequestro e requisizione.

In caso di perdita totale del veicolo locato per furto, perdita di possesso, distruzione, incendio o sinistro o, comunque, di impossibilità all'uso dello stesso a qualsiasi causa dovuta, le aziende utilizzatrici sono libere dall'obbligo fino al termine della locazione finanziaria a condizione che effettuino – a favore del locatore finanziario – il pagamento dei canoni già scaduti, nonché il valore attualizzato, al tasso ufficiale di sconto alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere, alla data di scadenza della locazione finanziaria, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi di spettanza del locatore finanziario, fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore delle aziende utilizzatrici.

Resta inteso che le aziende utilizzatrici procedono al pagamento di cui al precedente comma solo successivamente alla definizione e liquidazione dell'eventuale indennizzo assicurativo a favore del locatore finanziario e, nelle more, le aziende utilizzatrici non devono procedere al pagamento dei canoni a scadere dalla data del verificarsi dell'evento di cui al presente articolo.

Articolo 10 **Riscatto degli autobus**

L'obbligo di riscatto relativo a ciascun veicolo I bene è fissato: in misura fissa al 1% (*unopercento*), del valore capitale iniziale;

Il soggetto obbligato al riscatto degli autobus, al termine del contratto di locazione finanziaria è definito d'intesa con l'Amministrazione regionale, la quale riconosce comunque il diritto prioritario al riscatto a favore delle aziende utilizzatrici.

L'intesa di cui sopra è da definirsi almeno tre mesi prima della scadenza prevista da ogni singolo contratto di leasing relativo a ciascun autobus e va comunicata per la chiusura del contratto al locatore finanziario.

I costi amministrativi, le spese generali ed ogni altro eventuale costo relativo al riscatto è di spettanza del soggetto che acquisisce il mezzo a titolo definitivo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Articolo 11

Giurisdizione e foro competente

Il contratto di locazione finanziaria è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, via Sassari, 17 – 09124 Cagliari
Tel.070/679751, Fax.070/67975230.

Termini di presentazione del ricorso: Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto (L. n. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto (D.P.R. n. 1199/71).

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Antonella Giglio